



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

**CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "LA STAZIONE
DELLE BICICLETTE" SITO IN PIAZZA IX NOVEMBRE 1989 s.n. A SAN
DONATO MILANESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
RIPARAZIONE/MANUTENZIONE DI BICICLETTE E DI ALTRI SERVIZI
COMPLEMENTARI**

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione in uso dell'immobile denominato "La stazione delle biciclette" sito in Piazza IX Novembre 1989 s.n., presso il capolinea della M3 San Donato, di proprietà del Comune di San Donato Milanese, per lo svolgimento delle attività di riparazione/manutenzione di biciclette e di altri servizi complementari.

ART. 2 – DURATA e CANONE CONCESSORIO A BASE DI GARA

2.1 Durata: La concessione oggetto del presente bando di gara avrà la durata di **anni 9 (nove)** a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabile di ulteriori 9 (nove) qualora, allo scadere dei primi 9 anni, la Stazione Appaltante ne accerterà la convenienza e/o l'opportunità.

Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo della concessione, previa rinegoziazione del canone concessorio, presentando al Comune apposita domanda di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il rinnovo per ugual periodo è autorizzato con provvedimento del dirigente previa verifica del permanere dei requisiti, finalità e interesse pubblico ritenuti dall'Amministrazione necessari per il rilascio della concessione. E' escluso il rinnovo tacito.

E' fatto divieto al concessionario di sub concedere a terzi l'uso e la gestione degli immobili oggetto di concessione.

2.2 Prezzo a base di gara e Canone concessorio: Il canone di concessione è pari a:

- Euro 100,00= mensili, (oltre IVA se dovuta), fisso per i primi 5 (cinque) anni;
- Euro 200,00 = mensili (oltre Iva se dovuta) per il sesto anno;
- Euro 300,00 = mensili (oltre Iva se dovuta) per il settimo anno;
- Euro 400,00 = mensili (oltre Iva se dovuta) per l'ottavo anno;
- Euro 500,00 = mensili (oltre Iva se dovuta) per il nono anno;

La corresponsione del canone decorre dal 1° anno di gestione, la 1^ rata dovrà essere versata all'atto della sottoscrizione del contratto. Il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale (solo se positiva) pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice di prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato, dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 10, comma 2° della Legge 24.12.1993 n. 537).

Prezzo complessivo a base di gara: €. **22.800,00** (Euro ventiduemilaottocento/00) oltre IVA se dovuta.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti elencati all'art. 45 del D.Lgs. n. 150/2016, in quanto applicabile, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché:

- le imprese singole, società cooperative, consorzi di imprese di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile e raggruppamenti temporanei d'imprese, costituiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Imprese e Cooperative Sociali iscritte alla Camera di Commercio;
- Associazioni singole o associate, iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni, che svolgono attività compatibili con l'oggetto della concessione;
- Associazioni singole o associate, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni,

che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ed, in particolare, nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (ATI o ATS), non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti o Presidenti, e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna organizzazione, fermo restando che l'Impresa/Associazione/Cooperativa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 50%. Lo stesso per i Consorzi.

Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare servizi, attività o prestazioni la stessa deve indicare nell'offerta la parte della presente concessione che intende sub appaltare a terzi, nei limiti ammessi dalla legge.

ART. 4 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a:

- custodire l'immobile concesso con ogni cura e diligenza e ad usarlo esclusivamente per le attività previste nel presente Capitolato ed offerte in sede di gara e accettate dall'Amministrazione Comunale, rispondendo direttamente degli eventuali danni dovuti a propria colpa o incuria;
- provvedere agli allacciamenti ai servizi a rete e al pagamento delle relative utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono);
- provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti, termici compresi;
- provvedere alla pulizia interna ed esterna dell'immobile e degli impianti, garantendone il costante decoro;
- segnalare tempestivamente al Comune il verificarsi di eventuali danneggiamenti o atti vandalici;
- provvedere alla rimozione di graffiti e/o manifesti abusivi dai muri e dalle vetrature entro 5 giorni lavorativi dal momento del rinvenimento;
- provvedere al distacco di volantini e manifesti abusivi posizionati sulle attrezzature per il ricovero delle biciclette presenti in Piazza IX Novembre 1989, con cadenza settimanale, da svolgersi il primo giorno non festivo di ogni settimana;

- essere a disposizione per le previste ispezioni dei locali da parte dei tecnici incaricati dell'Amministrazione Comunale;
- fornitura di tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività.

Il concessionario dovrà inoltre **provvedere a proprio onere e carico** a:

- provvedere alla manutenzione ordinaria/straordinaria del parco biciclette del Comune di San Donato Milanese c/o la sede comunale, compresa la fornitura delle parti di ricambio (10 biciclette a pedalata assistita [escluse parti elettriche] e 6 biciclette standard);
- fornire al Comune al termine di ogni anno di gestione, il bilancio consuntivo di esercizio al fine della verifica del permanere dell'equilibrio economico finanziario della gestione e di quanto offerto in sede di gara e oggetto di punteggio (ad esempio forniture "green"). Qualora lo scostamento per eccesso o per difetto dei costi/ricavi sia superiore al 20% previsto nel Business Plan si procederà alla revisione delle condizioni (canone concessorio) del contratto in favore del concessionario o del Comune e al conseguente aggiornamento del piano economico finanziario;
- garantire il rispetto degli orari di apertura e chiusura proposti nel progetto.

Alla consegna dei locali il personale incaricato dal Comune, in presenza del Concessionario, redigerà apposito verbale sullo stato di fatto dell'immobile.

Eventuali danni conseguenti all'uso saranno accertati alla cessazione della concessione in contraddittorio fra le parti, fermi restando i controlli periodici, con definizione dell'eventuale risarcimento e/o riduzione in pristino.

Qualora, a seguito della procedura di gara, il Concessionario intenda realizzare interventi di trasformazione del manufatto finalizzati ad una maggiore funzionalità rispetto alle attività ivi svolte, i relativi oneri saranno a carico dello stesso e le opere dal momento della loro realizzazione, a seguito dell'emissione del certificato di agibilità, resteranno acquisite alla proprietà senza previsione di alcun indennizzo al termine della durata del contratto. In caso di risoluzione anticipata per cause esclusivamente imputabili al Comune si determinerà in contraddittorio il valore residuo non ammortizzato degli investimenti sostenuti e si procederà al ristoro della somma sostenuta e non ancora ammortizzata, al netto degli oneri fiscali.

In ogni caso detti interventi dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del personale per le mansioni assunte ed avrà l'onere di segnalare per iscritto al Comune ogni difetto della struttura o malfunzionamento dei relativi impianti.

ART. 5 - ULTERIORI OBBLIGHI E ATTIVITA' MINIME DA GARANTIRSI

Il Concessionario è tenuto a svolgere le attività principali di seguito elencate, nel rispetto delle modalità descritte.

Attività principali:

- a) riparazione biciclette;
- b) vendita di biciclette;
- c) vendita pezzi i ricambio ed accessori per biciclette;
- d) ospitalità tecnico-funzionale per il gestore del servizio di noleggio delle biciclette denominato “In bici è meglio”(servizio di Bike Sharing)
- e) Attività di promozione e marketing in favore della mobilità sostenibile da realizzarsi attraverso:
 - l'organizzazione, a suo totale onere, di almeno nr. 5 eventi annuali, finalizzati alla diffusione dell'uso della bicicletta e della mobilità sostenibile, concordando con il Comune, le modalità ed i contenuti;
 - collaborazione con il Comune di San Donato Milanese all'organizzazione delle giornate di promozione della mobilità “*bike to school*” e “*bike to work*”.

Attività facoltative, a totale carico del Concessionario:

- a) deposito, noleggio, parcheggio e ricovero biciclette;
- b) vendita e somministrazione di prodotti alimentari (bar, caffetteria) e/o promozioni culturali legate al tema della mobilità e sostenibilità ambientale.

La superficie complessivamente destinata alla somministrazione di alimenti bevande non dovrà eccedere quella funzionalmente necessaria per il raggiungimento degli obiettivi delle “attività principali”.

Modalità di **minimo** svolgimento delle attività:

- a) apertura giornaliera della Stazione delle Biciclette dal lunedì al sabato per un minimo di 45 ore settimanali;
- b) apertura della Stazione delle Biciclette per almeno nr. 5 DOMENICHE (o comunque festivi) per ciascun anno, da considerarsi comprese rispetto alle 5 giornate necessarie per lo svolgimento degli eventi annuali di promozione della mobilità sostenibile che dovranno essere organizzate a carico del gestore.

Il Concessionario sarà inoltre tenuto a garantire le ulteriori attività e modalità che proporrà nel progetto gestionale presentato in sede di offerta.

Il Concessionario dovrà garantire lo svolgimento dell'attività per tutta la durata dell'apertura al pubblico, che dovrà essere indicata nel progetto, con diversificazione nel periodo estivo ed invernale, e durante la settimane e nel weekend.

In occasione di eventi eccezionali e di attività programmate in accordo con l'Amministrazione Comunale, il concessionario, d'intesa con l'Amministrazione Comunale adotterà aperture straordinarie.

ART. 6 - PERSONALE

Il Concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale, idonei a

soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08. In particolare dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dovrà dichiarare a firma del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il concessionario provvede al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, o soci, o associati o volontari. Detto personale deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro. Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irrepreensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che operano nel servizio e degli utenti.

Prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente, in caso di sostituzioni, il concessionario consegna agli uffici del Comune una dichiarazione con la quale si attesta per ogni singolo addetto al servizio il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, e le immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata.

ART. 7 - ATTIVITA' E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione ed il relativo progetto di gara, dovrà essere sviluppata secondo le linee di indirizzo approvate e che di seguito si espongono:

- proporre un'offerta di pluralità di iniziative, contribuendo così all'innalzamento della qualità di vita/ben-essere dei cittadini oltre a promuovere una rete tra le associazioni;
- proporre/promuovere attività che possano raggiungere il più ampio target di "beneficiari" rappresentato da famiglie, bambini, giovani, sportivi, anziani;
- promuovere, sostenere la realizzazione di azioni innovative prioritariamente negli ambiti associativi del no profit, culturali, sportivi, creativi, musicali, nonché l'attività di conoscenza ed educazione ambientale degli aspetti naturalistici;
- favorire vivibilità e decoro della Piazza IX Novembre 1989.

E' ammessa la realizzazione di funzioni connesse e compatibili e favorevoli la sostenibilità economica della concessione di cui all'oggetto del presente bando (punti ristoro, libreria specializzata in mobilità, ...) di cui al precedente articolo 6.

Non è ammessa l'installazione all'interno dei locali oggetto della concessione di macchine per *videogiochi* e *slot-machine*, nonché rivendita sigarette e prodotti "commerciali" che possano provocare **ludopatie** in genere.

Nell'ambito della presente concessione non sarà possibile effettuare nessun tipo di ampliamento volumetrico. Sarà possibile, previa concessione e pagamento canone, occupare parte del suolo pubblico

antistante l'immobile, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Tale canone non sarà invece dovuto nel caso di eventi/manifestazioni organizzate in collaborazione/patrocinio con il Comune.

Sarà invece possibile realizzare un magazzino monoplano "precario" sulla parte retrostante (previo sempre ottenimento dei titoli realizzativi necessari), di una superficie non superiore ai 100 mq.

ART. 8 - LOCALI

I locali dell'edificio denominato "La stazione delle biciclette", come individuati e descritti nella planimetria allegata, sono concessi in uso per l'esecuzione dell'attività nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto dell'affidamento e ciascun concorrente li dovrà preventivamente verificare tramite apposito sopralluogo, da concordarsi con i tecnici del Servizio Ambiente del Comune.

Il concessionario provvederà, a proprie cure e spese, all'adattamento e all'adeguamento dei locali in conformità al progetto presentato in sede d'offerta ed accettato dall'Amministrazione Comunale ed all'allestimento di tutte le attrezzature necessarie all'attivazione dell'attività. Gli interventi strutturali eventualmente realizzati saranno di proprietà comunale sin dal termine della loro esecuzione, e nessun rimborso sarà riconosciuto per essi in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario.

Gli eventuali interventi edilizi di adeguamento dovranno essere eseguiti in subordine all'ottenimento dei prescritti titoli abilitativi all'esecuzione delle opere, e richiesti entro e non oltre 30 giorni dalla firma del Contratto. Non è ammessa la presentazione di progetti che si configurino come "ampliamenti volumetrici".

Al termine della concessione i locali dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione Comunale in perfetto stato di conservazione restando inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all'atto della riconsegna, saranno valutati dall'Amministrazione Comunale ed addebitati al concessionario mediante verbale di constatazione.

ART. 9 - SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI

Il concessionario si obbliga a mantenere in perfetto stato di conservazione e pulizia i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi installati nonché la riparazione o sostituzione dei beni deteriorati.

Il concessionario è obbligato ad effettuare la pulizia dei locali affidatagli assicurando il continuo mantenimento degli ambienti in perfette condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

Sono compresi nel servizio di pulizia anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la corresponsione della relativa tassa (oggi TARI) al servizio Tributi del Comune di San Donato Milanese.

Il concessionario è inoltre tenuto ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la vigente legislazione e disciplina del Comune di San Donato Milanese, pena l'applicazione previste dalla vigente legislazione in materia.

ART. 10 - ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'offerta presentata si intende comprensiva di tutti gli oneri relativi alla completa e perfetta esecuzione dell'attività deposito, noleggio, riparazione/manutenzione di biciclette ed altri servizi complementari, nonché dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara ed accettati dall'Amministrazione Comunale, compreso anche quanto derivante dagli oneri previsti dalla normativa vigente.

In particolare sono a carico del concessionario, senza diritto ad alcun compenso:

1. le spese di contratto;
2. le spese per l'accensione e l'allacciamento delle utenze telefoniche, elettriche ed idriche necessarie all'attivazione dell'attività;
3. le spese per la realizzazione degli allestimenti, attrezzature e quanto altro necessario all'espletamento dell'attività, comprese quelle opere di adattamento e completamento dei locali in conformità al progetto offerto in sede di gara;
4. la manutenzione ordinaria dei locali e straordinaria di "primo ingresso";
5. l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative atte a conseguire le necessarie autorizzazioni attinenti alle attività;
6. la pulizia dei locali;
7. l'espletamento delle procedure relative alla sicurezza dei lavoratori e del pubblico (L. 81/08);
8. il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
9. la predisposizione ed invio al Comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio del piano di emergenza relativo alle attività svolte nell'ambito della concessione. Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a carico del concessionario.
10. l'accensione delle polizze assicurative di cui all'art. 12.

ART. 11 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. nr. 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo minimo del canone messo a base di gara pari a **Euro 456,00** =, da presentare al momento della partecipazione alla gara.

Il concessionario deve costituire e consegnare all'Amministrazione Comunale, prima della formalizzazione dell'affidamento della concessione, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo complessivo del canone offerto per l'intera durata della concessione, da costituirsi secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 50/2016.

Il deposito cauzionale è vincolato fino alla data di riconsegna dei locali.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi su tale cauzione nel caso vantasse crediti nei confronti del concessionario e comunque insorgenti dall'esecuzione dell'attività.

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, è seguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.

L'istituto fideiussore, di cui all'art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell'impresa obbligatoria né può opporre l'eventuale mancato pagamento del premio.

Il concessionario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento dell'attività e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature. Si assume pertanto l'esclusiva responsabilità, esonerando l'Amministrazione Comunale dagli eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei collaboratori, dipendenti o volontari impiegati nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente Capitolato, il concessionario s'impegna a stipulare a proprie spese e mantenere operante, per tutta la durata della concessione, con primaria impresa di assicurazione, di rilevanza nazionale ed internazionale, un'assicurazione secondo le seguenti modalità:

1. polizza assicurativa RC con un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00= per ciascun sinistro, che tenga completamente indenne l'Amministrazione Comunale per danni a terzi per tutto il periodo della concessione;
2. polizza di assicurazione contro il furto, incendio e danneggiamenti per un valore di Euro 250.000,00=.

Tali assicurazioni devono essere assunte prima di dare inizio all'esecuzione dell'attività e mantenute per tutta la durata della concessione dello stesso, consegnandone copia all'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Il concessionario dovrà dare inizio all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali, in conformità al progetto presentato, entro e non oltre 30 giorni dalla efficacia del titolo abilitativo o dal rilascio delle autorizzazioni, se necessarie, di cui all'art. 9 del presente capitolato che potrà avvenire anche prima nelle more della stipulazione formale del contratto, a esclusiva facoltà dell'aggiudicatario senza che con ciò si generino diritti in caso di mancato perfezionamento del contratto.

ART. 13 - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori per l'avvio dell'attività è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dal conseguimento del titolo abilitativo.

ART. 14 - PENALI

Il concessionario è tenuto ad espletare l'attività oggetto del presente Capitolato entro i termini e con le modalità dallo stesso prescritte.

La misura delle penali è così fissata:

- a) Euro 50,00= (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo o di riduzione dell'orario di apertura senza giustificato motivo;
- b) Euro 100,00= (cento/00) per ogni giornata di ritardo sul mancato pagamento del canone dovuto all'Amministrazione Comunale, da versarsi in un'unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
- c) Euro 200,00= per ogni ora di ritardo nell'orario di chiusura;
- d) Euro 300,00= (trecento/00) per ogni giornata di mancata esecuzione delle attività proposte e comunicate all'Amministrazione comunale;
- e) Euro 400,00= per ogni contestazione per incuria nel mantenimento del luogo interno ed esterno;
- f) Euro 500,00= per comportamenti scorretti e lesivi dell'incolumità dei clienti, nonché per ogni contestazione relativa al mancato rispetto delle obbligazioni eventualmente assunte in sede di gara relativamente all'assunzione di persone "svantaggiate" ai sensi della L.381/91;
- g) per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale, che non sia espressamente prevista nei precedenti commi, si applicherà una penale pari a Euro 100,00=.

Le penali verranno quantificate dal Responsabile del procedimento mediante adozione di provvedimento motivato. Il provvedimento verrà notificato o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Concessionario che potrà presentare le proprie difese entro 10 giorni dalla data della notifica o di ricevimento. Scaduto detto termine o qualora il Responsabile del procedimento ritenga motivatamente di non poter accogliere le motivazioni adottate a difesa, nei 10 giorni successivi provvede ad applicare la penale.

Qualora non corrisposte entro 30 gg dall'adozione del provvedimento del responsabile del procedimento di cui sopra, si provvederà all'escussione delle somme quantificate dalla fidejussione definitiva posta a garanzia delle obbligazioni contrattuali, fidejussione che dovrà essere ricostituita nella somma originaria entro 30 gg dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

ART. 15 - RISOLUZIONE

Il Comune procede alla risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 cc.

Il Comune procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cc qualora accerti che il Concessionario abbia posto in essere comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza, nonché nelle ipotesi di immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle attività.

Procede altresì alla risoluzione del contratto qualora il concessionario, previa diffida, non rispetti le condizioni offerte in sede di gara e oggetto di valutazione e punteggio positivo in sede di gara.

La risoluzione del contratto sarà effettuata con provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale e comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La concessione potrà essere risolta in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale e senza che da parte del Concessionario possano essere vantate pretese con preavviso di 30 giorni da notificare al concessionario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora siano riscontrate le seguenti inadempienze:

1. la mancanza osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
2. il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e tributarie;
3. la violazione delle norme sull'attività espressamente previste dal presente Capitolato e delle condizioni offerte in sede di gara;
4. senza alcun preavviso, qualora il concessionario incorra in abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali, incluso il subappalto non autorizzato, anche per fatti imputabili al personale dipendente.

Pena l'immediata risoluzione del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre dimostrare:

- entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, l'impiego del numero/quantità oraria di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91 dichiarato in sede di gara, il cui nominativo sarà concordato con i Servizi Sociali del Comune di San Donato Milanese. In assenza di indicazioni da parte del Comune, il termine di cui sopra viene prorogato di ulteriori trenta giorni;

Ogni sei mesi verrà verificata la permanenza nella compagine lavorativa dello stesso numero di persone svantaggiate dichiarato in sede di gara, fatte salve comunque cause di forza maggiore liberamente valutate dall'Ente appaltante (attraverso la consegna del libro matricola, di copia della certificazione atte stante lo stato di svantaggio ed elenco nominativo estratto dal libro matricola, cui dovrà risultare nome e cognome della persona svantaggiata, orario di lavoro, tipologia di svantaggio, comune di residenza, tipo di lavoro svolto). Nel caso in cui si riscontrasse l'assenza di tale personale verranno applicate le penali e le procedure di cui al precedente articolo 15 f).

ART. 16 - IPOTESI DI RECESSO

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, con preavviso di almeno due mesi, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

E' facoltà del Concessionario recedere, con preavviso di almeno sei mesi, previa dimostrazione effettiva delle condizioni di onerosità ed impossibilità a continuare l'attività in oggetto.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti di legge in rapporto all'attività prevalente svolta dal contraente, previa apposita dichiarazione preventiva da rendersi in sede di gara.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non componibile bonariamente tra le parti, è competente il Foro di Milano.

ART. 19 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Generale con firma digitale.

A seguito di aggiudicazione saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti il contratto (registrazione, imposta di bollo, diritti di segreteria).

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si farà espresso riferimento alle norme del Codice Civile, del D.Lgs. nr. 50/2016, nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia.

ART.21 - TRATTAMENTO DATI

Il concessionario deve assicurare il rispetto del D.Lgs. nr. 50/2016 ed in particolare :

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini della concessione;
- non potrà comunicare i dati in suo possesso a terzi;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Allegati:

1. Planimetrie dei locali
2. Impianti tecnici



